

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2020-858/859 QPC  
del 2 ottobre 2020, *M. Geoffrey F. et autre*, sulla liberazione  
di detenuti per condizioni di detenzione disumane**

05/10/2020

Con sentenza del 30 gennaio 2020<sup>1</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Francia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in ragione delle condizioni disumane riscontrate in alcuni centri di detenzione e dell'assenza, nell'ordinamento francese, di strumenti di ricorso effettivi che consentano di chiedere alle autorità competenti la cessazione di tali situazioni.

Qualche mese dopo, chiamata a pronunciarsi sulla liberazione di soggetti sottoposti al regime di custodia cautelare, in ragione di condizioni disumane di detenzione, la *chambre criminelle* della *Cour de cassation* ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto gli artt. 137-3<sup>2</sup>, 144<sup>3</sup> e 144-1<sup>4</sup> del Codice di procedura penale (d'ora in avanti, c.p.p.)<sup>5</sup>.

Tali disposizioni disciplinavano le condizioni alle quali una persona sottoposta al regime di custodia cautelare potesse chiedere la messa in libertà. Nello specifico, stabilivano che, per valutare la necessità o meno di sottoporre o mantenere una persona in custodia cautelare, il giudice dovesse tenere conto degli imperativi della procedura giudiziaria, delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della natura ragionevole della durata della detenzione<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Corte europea dei diritti dell'Uomo, dec. n. 9671/15 e altri 31, *JMB c. France*. La sentenza è reperibile *on line* alla pagina <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200446>.

<sup>2</sup> Come modificato dalla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 di programmazione per il 2018-2022 e di riforma della giustizia

<sup>3</sup> Come modificato dalla legge penitenziaria n. 2009-1436 del 24 novembre 2009.

<sup>4</sup> Come modificato dalla legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 sul rafforzamento della tutela della presunzione di innocenza e dei diritti delle vittime.

<sup>5</sup> Nel caso di specie, la *chambre criminelle* non era obbligata a sospendere il giudizio nell'attesa della decisione del *Conseil constitutionnel*, essendo il ricorrente detenuto. Di fatto, con sentenza n. 1434 dell'8 luglio 2020 (20-81.739), la suprema corte ha stabilito che spetta al giudice applicare la Convenzione EDU, senza attendere le eventuali modifiche legislative o regolamentari volte a prendere atto delle sentenze della Corte europea. Con tale decisione, la *Cour de cassation* ha operato un importante cambiamento di giurisprudenza, stabilendo che le condizioni disumane di detenzione possano costituire un ostacolo al prosieguo della detenzione. Di fatto, ha sancito l'obbligo, per il giudice, di garantire alle persone sottoposte a condizioni di detenzione disumane un ricorso preventivo ed effettivo volto ad impedire la continuazione della violazione dell'art. 3 della Convenzione. La sentenza è reperibile *on line* alla pagina [https://www.courdecassation.fr/jurisprudence\\_2/communiqués\\_presse\\_8004/indignes\\_office\\_9802/conditions\\_detention\\_n\\_45105.html](https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiqués_presse_8004/indignes_office_9802/conditions_detention_n_45105.html) e la relativa nota esplicativa alla pagina [https://www.courdecassation.fr/jurisprudence\\_2/communiqués\\_presse\\_8004/indignes\\_office\\_9802/conditions\\_detention\\_n\\_45104.html](https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/communiqués_presse_8004/indignes_office_9802/conditions_detention_n_45104.html).

<sup>6</sup> La giurisprudenza consolidata della *Cour de cassation* deduceva da tali articoli che una eventuale violazione della dignità umana in ragione delle condizioni di detenzione, se era idonea a dare avvio a un'azione civile contro lo Stato per

Fondandosi sia sulla sentenza della Corte EDU che sulla giurisprudenza della *Cour de cassation*, i ricorrenti nel giudizio *a quo* sostenevano che, non imponendo al giudice di far cessare le condizioni disumane di custodia cautelare, il legislatore non aveva esercitato pienamente la propria competenza. Da tale situazione sarebbe derivata la violazione del principio di tutela della dignità della persona umana, del divieto di trattamenti disumani o degradanti, della libertà individuale, del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e del diritto al rispetto della vita privata. I ricorrenti denunciavano, altresì, per questi motivi, la violazione diretta delle medesime norme costituzionali.

Innanzitutto, il *Conseil constitutionnel* ha ricordato, fondandosi sul Preambolo della Costituzione del 1946, che la tutela della dignità della persona umana contro qualunque forma di asservimento e di degrado è un principio di valore costituzionale e che, ai sensi dell'art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, in materia di presunzione di innocenza, non può sussistere una violazione sostanziale del diritto dei soggetti sottoposti a detenzione di impugnare tale misura dinanzi ad un tribunale. Richiamati tali principi, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che spetta alle autorità giudiziarie, nonché alle autorità amministrative, garantire che la privazione di libertà sia, in qualunque circostanza, attuata nel rispetto della dignità delle persone<sup>7</sup>.

Il *Conseil constitutionnel* ha proseguito specificando che le autorità competenti devono prevenire e reprimere le condotte che violino la dignità dei detenuti e ordinare il risarcimento dei danni subiti, e che spetta al legislatore garantire a tali persone la possibilità di adire il giudice qualora le condizioni di detenzione incidano sulla loro dignità al fine che venga posto termine ad esse.

Successivamente, il *Conseil constitutionnel* ha passato in rassegna gli strumenti attualmente a disposizione dei detenuti per richiedere la cessazione di condizioni disumane durante la detenzione.

Per quanto riguarda la possibilità, per tali soggetti, di adire il giudice amministrativo nell'ambito di una procedura di *référé*<sup>8</sup>, la suprema Corte ha evidenziato che le misure suscettibili di essere adottate da tale giudice, che potevano comunque prendere in considerazione la possibilità per l'amministrazione di attuarle utilmente in breve tempo, non garantivano, effettivamente, che fosse posto fine alle condizioni di detenzione disumane.

Qualora, invece, i detenuti sollevassero una richiesta di messa in libertà in applicazione dell'art. 148 del c.p.p., il giudice era tenuto a darne seguito solo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 144-1 del medesimo codice, ossia nei casi in cui la custodia cautelare eccedesse una durata ragionevole e non fosse più giustificata da una delle cause elencate all'art. 144 del c.p.p., riguardanti le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e la ricerca degli autori dei reati.

Infine, il *Conseil constitutionnel* ha evidenziato che l'art. 147-1 del c.p.p. autorizzava il giudice a ordinare la messa in libertà di un soggetto in custodia cautelare solo nel caso in cui una perizia

---

il risarcimento dei danni subiti, non poteva costituire un ostacolo legale alla sottoposizione o al mantenimento in custodia cautelare. V. *Cass. Crim.*, sentenza n. 19-83-950 del 18 settembre 2019 (la sentenza non è stata ancora pubblicata).

<sup>7</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina [https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020858\\_859QPC.htm](https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020858_859QPC.htm) e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communiquedecision-n-2020-858859-qpc-du-2-octobre-2020-communique-de-presse>.

<sup>8</sup> Sulla base degli artt. L. 521-2 e L. 521-3 del Codice di giustizia amministrativa sul c.d. *référé-liberté*.

medica stabilisse che la persona fosse affetta da una patologia che costituisse una minaccia per la propria vita o che il suo stato di salute fosse incompatibile con il mantenimento della detenzione.

Di conseguenza, a parere del *Conseil*, non esisteva nell'ordinamento francese alcuna via giurisdizionale che consentisse di porre fine alle violazioni della dignità umana in ragione di condizioni disumane di detenzione provvisoria.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che, indipendentemente del fatto che si potesse richiedere il risarcimento del danno subito in ragione di condizioni di detenzione non dignitose, le disposizioni contestate violavano il principio di valore costituzionale di tutela della dignità umana e il diritto a esercitare un ricorso effettivo. Pertanto, le stesse sono state dichiarate contrarie alla Costituzione.

Infine, poiché l'applicazione immediata di tale declaratoria avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive, in quanto avrebbe impedito la messa in libertà delle persone sottoposte al regime di custodia cautelare per vari altri motivi, il *Conseil constitutionnel* ha differito gli effetti della declaratoria al 1° marzo 2021.

*Céline Torrisi*